

Copia	COMUNE di VITTUONE	C.S.	pag.	N.	DATA
			1	36	24/03/2016
	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016 - ALIQUOTE E DETRAZIONI				

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri del Consiglio comunale)

L'anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di Marzo, alle ore 15.00, nella sala delle adunanze, il Commissario Straordinario, dott.ssa Lydia Andreotti Loria, con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Massimo Vallese, ha adottato la deliberazione in oggetto.

OGGETTO:
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016 - ALIQUOTE E
DETRAZIONI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 2016 con cui la sottoscritta è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Considerato che la Legge n. 147/ 2013 e s.m.i. prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 – bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Visto l'art. 1, commi 14 e 708, della L. 208 del 28 dicembre 2015 i quali stabiliscono quanto segue:

- Il comma 14 elimina la TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare", ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9. La previsione di minor gettito, ai sensi dell'art. 1, commi 17 e 20, della L. 208/2015 verrà compensato interamente mediante incremento del Fondo di Solidarietà Comunale.
- La lettera b) riformula il presupposto impositivo della Tasi stabilendo che esso è dato dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale. Restano imponibili classificati nella categorie A/1, A/8 e A/9.

- La lettera c) prevede che l'aliquota TASI dei cd. "immobili merce" è ridotta all'1 per mille, fintanto che rimangano invenduti e non siano locati. E' concessa la facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Le aliquote TASI 2016 non potranno essere aumentate rispetto al livello del 2015 per effetto del blocco degli aumenti disposto dall' art. 1, comma 26, della L. 208 del 28 dicembre 2015. Per tale fattispecie, rimane comunque ferma l'esenzione IMU, disposta dall'art. 13, co. 9-bis, del dl 201 del 2011. Per tale fattispecie, inoltre, rimane ferma l'esenzione IMU, disposta dall'art. 13, co. 9-bis, del dl 201 del 2011.
- La lettera d) prevede che il possessore di un'abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore (ad es. locatario), ad eccezione degli "immobili classificati nelle categorie A1, A8, A9, è tenuto al versamento della TASI nella percentuale stabilita dal Comune con regolamento vigente nel 2015.
- Il comma 53 dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU e la TASI, sono determinate applicando l'aliquota stabilita dal Comune, ridotta al 75 per cento.

Considerato che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune poteva reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della TASI;

Dato che i costi relativi ai servizi indivisibili comunali saranno parzialmente coperti dai seguenti stanziamenti dello schema del bilancio di previsione per l'anno 2016:

	IMPORTO PREVISTO
Gestione e Manutenzione Patrimonio	€ 151.400,00
Viabilità e illuminazione pubblica	€ 171.765,00
Ambiente e verde pubblico	€ 72.200,00
Totale	€ 395.365,00
Gettito Tasi stimato	€ 390.000,00

Visto l'art. 1, commi 17 e 20, della L. 208 del 28 dicembre 2015;

Visto l'art. 1, comma 26, della L. 208 del 28 dicembre 2015;

Ritenuto opportuno:

- applicare l'aliquota del 2,5 per mille solo alle abitazioni principali; ed a quelle a queste assimilate per legge, non soggette ad IMU in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;
- di avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n. 16/2014 di aumentare dello 0,40 per mille le aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principali;
- rispetto allo 0,80 per mille prevista dal citato D.L.;
- di prevedere comunque un sistema di detrazioni d'imposta per le abitazioni principali tale da determinare un prelievo TASI tendenzialmente inferiore al prelievo IMU;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI;

Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le aliquote e le detrazioni sotto indicate ammonta ad euro 390.000,00 e può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:

- 1) aliquota TASI del 2,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 lettere a), c) e d) del Decreto Legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell'IMU;
- 2) aliquota TASI del 1,40 per mille per tutti gli altri casi diversi dal punto precedente, tale aliquota è composta dall'1 per mille quale aliquota base e l'ulteriore 0,40 per poter effettuare le detrazioni previste;
- 3) nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 25% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale;
- 4) detrazione per l'abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione Euro
Fino a 400	100
401-500	75
501-600	50
601-700	25
Oltre 700	0

- 5) detrazione di 33 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e con rendita dell'abitazione principale, comprese le pertinenze, fino a € 700,00;

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D. Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

DELIBERA

- 1) di riconfermare per l' anno 2016 le aliquote dell'anno precedente:
 - aliquota TASI del 2,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 lettere a), c) e d) del Decreto Legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell'IMU;
 - aliquota TASI del 1,40 per mille per tutti gli altri casi diversi dal punto precedente;
 - nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 25% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale;

- detrazione per l'abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione Euro
Fino a 400	100
401-500	75
501-600	50
601-700	25
Oltre 700	0

- detrazione di 33 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e con rendita dell'abitazione principale, comprese le pertinenze, fino a € 700,00;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016;
 - 3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Quindi,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

**COMUNE DI VITTUONE
PROVINCIA DI MILANO**

Numero: 52 del 27/01/2016 Ufficio: Ufficio Tributi

OGGETTO:
**TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016 - ALIQUOTE E
DETRAZIONI**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

II RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA'
TECNICA, esprime parere:

Favorevole

Vittuone, 01/02/2016

IL DIRETTORE DI SETTORE



II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA'
CONTABILE, esprime parere:

Favorevole

Vittuone, 01/02/2016

IL DIRETTORE DI SETTORE

Sara Balzarotti



Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____

Prenotazione impegno: _____ Capitolo/Articolo: _____

Vittuone,

IL DIRETTORE DI SETTORE

Sara Balzarotti

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 36 DEL 24/03/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to d.ssa LYDIA ANDREOTTI LORIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line il 14 APR. 2016
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data, 14 APR. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 14 APR. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MASSIMO VALLESE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.